

Codice A1715A

D.D. 3 febbraio 2026, n. 84

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "SEZZADIO". Rinnovo della concessione e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.



ATTO DD 84/A1715A/2026

DEL 03/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “SEZZADIO”. Rinnovo della concessione e della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia.

Visti e viste:

l’articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004”;

la determinazione dirigenziale n. 37 del 22.10.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Sezzadio” di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Mario SARDI, fino al 31.01.2017;

la determinazione dirigenziale n. 104 del 01.03.2016, con la quale si autorizzava all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Sezzadio", di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2017, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria;

la determinazione dirigenziale n. 88 del 30/01/2017 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" di ettari 1433.20.33, ubicata nei Comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, rappresentata dal Signor Mario SARDI fino al 31.01.2026;
- la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 777/A1709C/2021 del 03/09/2021 di presa d'atto della sostituzione del Concessionario della A.F.V. "Sezzadio", Sig. SARDI Mario, con il Sig. ANGELERI Andrea;

la determinazione dirigenziale n.221/A1715A/2024 del 26.03.2024 con cui sono stati rettificati i confini e, conseguentemente, la cartografia, come da mappe allegate, rettificando la superficie dell'AFV SEZZADIO da ettari 1.433,2033 come approvati con la determinazione dirigenziale del 30/01/2017, n. 88 a ettari 1.717,9247 di cui ettari 1.570,2108 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2025; rettificando altresì le superficie della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata "Campo C" da ettari 50,00 a ettari 79,4937;

la determinazione dirigenziale n. 39/A1715A/2024 del 27.03.2024 di autorizzazione alla modifica territoriale di ettari 123,7732 (derivanti dalla estromissione di ettari 226,9394 e dalla annessione di ettari 103,1662) della AFV SEZZADIO nei comuni di Cassine, Sezzadio, Predosa, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria. La superficie totale passa da ettari 1.717,9247 a ettari 1.594,1516 di cui ettari 1.496,0001 quale superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione annuale. La nuova cartografia con l'indicazione dei confini e delle superfici è allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

l'istanza prot. SIAP-00262355 del 02/10/2025 inoltrata dal Concessionario Sig. Angeleri Andrea relativa al rinnovo della concessione dell'AFV "Sezzadio" di complessivi ha 1.594,1516 di cui ettari 1.496,0001 quale superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione annuale;

l'istanza prot. n. SIAP-00262360 del 02/10/2025 inoltrata dal Concessionario Sig. Angeleri Andrea relativa al rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 19/12/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e

conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 15/01/2026 e conservato agli atti d'ufficio;

preso atto che in base all'art. 1 dello statuto del Consorzio per l'Azienda faunistico-venatoria Sezzadio, il consorzio è valido e operante fino al 31.01.2008 e per anni seguenti come da scadenze delle concessioni regionali.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Sezzadio" e della zona di addestramento e allenamento cani è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, pertanto di procedere:

- al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Sezzadio", di complessivi ha 1.594,1516 di cui ettari 1.496,0001 quale superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale fino al 31 gennaio 2035;

- al rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa di ettari 79,4937 fino al 31 gennaio 2035;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del

25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di rinnovare la concessione dell'A.F.V. "Sezzadio", di complessivi ha 1.594,1516 di cui ettari 1.496,0001 quale superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale fino al 31 gennaio 2035;

- di rinnovare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa di ettari 79,4937 fino al 31 gennaio 2035;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella presente determinazione dirigenziale. La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad

altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Alessandria, agli ATC competenti per territorio (ATC AL2, ATC AL4), nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto